

BGer 8C_716/2011 vom 5. Januar 2012

Bundesgericht, 2012-01-05, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_8C_716_2011

FR: TF 8C_716/2011 du 5 janvier 2012

IT: TF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012

Erwägungen

E. 1

La lite verte sul tema di sapere se l'UAI abbia a ragione o meno rifiutato di esaminare nel merito la seconda domanda di revisione della rendita. A questa Corte non compete per contro di statuire anche sul merito della domanda di revisione. Nella misura in cui è chiesto più o altro che la semplice entrata in materia, il gravame si dimostra pertanto irricevibile (cfr. DTF 132 V 74 consid. 1.1 pag. 76; inoltre sentenza 8C_307/2010 del 7 giugno 2010 consid. 1).

E. 2.1

Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, l'autorità giudiziaria cantonale ha già correttamente esposto le norme e i principi disciplinanti la materia, rammentando in particolare che se è fatta domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d'invalidità o di grande invalidità o il volume dell'assistenza dovuta all'invalidità è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). A tale esposizione può essere fatto riferimento non senza tuttavia ribadire che, come nel caso di nuova domanda (DTF 130 V 71), anche nell'ambito di una revisione della rendita (su richiesta o d'ufficio), il punto di partenza per la valutazione di una modifica (e, quindi, di conseguenza anche per l'esame di verosimiglianza) del grado di invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è dato, dal profilo temporale, dall'ultima decisione cresciuta in giudicato che è stata oggetto di un esame materiale del diritto alla rendita dopo contestuale accertamento pertinente dei fatti, apprezzamento delle prove e confronto dei redditi (DTF 133 V 108).

E. 2.2

Alla pronuncia impugnata può quindi essere prestata adesione pure nella misura in cui ha ricordato che il grado della prova richiesto dall' art. 87 cpv. 3 OAI è attenuato in quanto non è necessario che l'amministrazione raggiunga il convincimento, nel senso di una prova piena, che rispetto all'ultima decisione cresciuta in giudicato sia effettivamente subentrata una modifica rilevante. Basta piuttosto che sussistano almeno certi indizi a favore della circostanza invocata, ferma restando comunque la possibilità che la modifica invocata venga poi smentita da un più attento esame (v. sentenza 9C_68/2007 del 19 ottobre 2007 consid. 4.4 con riferimenti; cfr. pure SVR 2003 IV no. 25 pag. 76, consid. 2.2 [I 238/02]).

E. 2.3

La condizione di verosimiglianza posta dall' art. 87 cpv. 3 OAI deve permettere all'amministrazione, che ha precedentemente rifiutato una prestazione o comunque una sua revisione con provvedimento cresciuto in giudicato, di scartare senza ulteriori esami nuove domande con le quali l'assicurato si limita a ripetere gli stessi argomenti, senza allegare una modifica dei fatti determinanti (DTF 125 V 410 consid. 2b pag. 412; 117 V 198 consid. 4b

pag. 200 con riferimenti). Adita con una nuova domanda, l'amministrazione deve così cominciare con l'esaminare se le allegazioni dell'assicurato sono, in maniera generale, plausibili. Se ciò non è il caso, può liquidare l'istanza senza ulteriori indagini con un rifiuto di entrata in materia. A tal proposito occorre precisare che quanto più breve è il lasso di tempo trascorso dalla decisione precedente, tanto più rigorosamente l'amministrazione apprezzerà la plausibilità delle allegazioni dell'assicurato. Su questo aspetto, essa dispone di un certo potere di apprezzamento che il giudice è di principio tenuto a rispettare (DTF 109 V 108 consid. 2b pag. 114; cfr. pure SVR 2003 IV no. 25 pag. 76, consid. 2.2). Giudice che per il resto deve limitarsi ad esaminare la situazione secondo lo stato di fatto che si presentava al momento in cui l'amministrazione ha statuito (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 52/03 del 16 gennaio 2004 consid. 2.2).

E. 3.1

La questione di sapere se con la domanda di revisione il richiedente abbia reso verosimile una modifica rilevante delle circostanze per il diritto alle prestazioni costituisce un accertamento di fatto, che il Tribunale federale può riesaminare solo entro i limiti di cui all' art. 97 cpv. 1 LTF . Secondo questo disposto, il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento.

E. 3.2

Nell'ambito della prima domanda di revisione della rendita, l'assicurata è stata sottoposta a una perizia pluridisciplinare a cura del SAM, i cui responsabili, con referto del 10 agosto 2009 - posta la diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di sindrome fibromialgica associata ad alterazioni degenerative a livello cervicale e lombare, sindrome somatoforme da dolore persistente (F 45.4) nonché sindrome mista ansioso-depressiva in parziale remissione (F 41.2) - hanno attestato una capacità ridotta del 30% sia nell'ultima professione svolta di custode sia in ogni altra attività sostitutiva adatta e rispettosa di alcuni limiti funzionali a partire dal 1° gennaio 2009. L'UAI confermava il tasso di abilità lavorativa del 70% in attività adeguate e dopo avere proceduto al raffronto dei redditi con e senza il danno alla salute ed avere stabilito un grado d'invalidità del 42% respingeva la richiesta di aumentare la rendita (decisione del 22 marzo 2010, cresciuta in giudicato).

E. 3.3

A sostegno della sua seconda domanda di revisione, la ricorrente ha fatto valere, tramite il medico curante, un chiaro peggioramento dello stato di salute e una totale incapacità lavorativa, rilevando di essere seguita ora anche dalla dott.ssa C._____ (psichiatra), dal dott. G._____ (neurologo presso l'Ospedale X._____) e dal dott. T._____ (angiologo). Raccolto l'avviso del SMR, l'UAI non è tuttavia entrato nel merito della nuova domanda per il motivo che l'interessata non aveva con quest'ultima credibilmente dimostrato che dopo l'emanazione della precedente decisione, le circostanze oggettive avessero subito una modifica rilevante ai fini del diritto alle prestazioni, soggiungendo come una nuova valutazione di una condizione invariata non fosse possibile.

E. 3.4

Orbene, questo accertamento non è certamente manifestamente inesatto né viola il diritto federale. Nello stringato scritto del 27 ottobre 2010, il medico curante non pone alcuna diagnosi né documenta lo stato clinico della sua paziente. Egli non allega documentazione

specialistica né alcun referto relativo ad esami strumentali. Nel documento in questione non viene pertanto oggettivato alcun elemento che deponga per un peggioramento durevole dello stato di salute dell'insorgente.

E. 3.5

Ne discende che la ricorrente non ha reso plausibile, durante la procedura amministrativa, che la sua capacità lavorativa si sarebbe ridotta in modo tale da modificare in misura rilevante il grado della sua invalidità e il diritto alle prestazioni. In tali condizioni, a giusto titolo l'UAI non è entrato nel merito della nuova domanda di revisione e non ha disposto ulteriori accertamenti.

E. 4

Le spese giudiziarie, che seguono la soccombenza, devono essere poste a carico della ricorrente (art. 65 e 66 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.